

Imposta di bollo 2023 sulle e-fatture

2 MAGGIO 2023 | N. 91

di Centro studi fiscale Seac

In questa informativa...

Si analizzano le principali novità riguardanti l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023 e il conseguente aggiornamento della guida dell'Agenzia delle Entrate "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" pubblicato nel mese di marzo 2023.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche"; in particolare, la nuova versione tiene conto:

- dell'aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4 febbraio 2021; in particolare, sono state apportate **modifiche ai criteri di selezione** delle **fatture da includere negli elenchi (A e B) predisposti dall'Agenzia delle Entrate** utilizzando i dati delle fatture transitate tramite SDI,
- delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73/2022 (c.d. "Decreto Semplificazioni") sull'**innalzamento del limite** che consente di **differire il versamento dell'imposta dovuta** sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023
- **per il I° e/o II° trimestre al termine previsto per il trimestre successivo.**

I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, contenuti nell'**art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014**, negli anni sono stati più volte modificati.

In particolare:

- il **D.L. n. 23/2020**, c.d. "Decreto Liquidità", ha previsto il versamento dell'imposta **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento**, con **differimento al termine previsto per il trimestre successivo** nel caso in cui per il I°/II° trimestre l'imposta dovuta risulti **inferiore a euro 250**;
- con **D.M. 4 dicembre 2020** il MEF ha ulteriormente **modificato i termini di versamento dell'imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021**, disponendo che:
 - per le fatture emesse nel I°/III°/IV° trimestre dell'anno, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre** (ossia rispettivamente entro il 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);
 - per le fatture emesse nel II° trimestre, il versamento va effettuato **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre** (ossia entro il 30 settembre);
 - se l'importo dovuto per il I° trimestre risulta **pari o inferiore a euro 250**, il versamento può essere effettuato **entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al II° trimestre** (ossia entro il 30 settembre);
 - se l'importo dovuto per le fatture elettroniche emesse **nei primi due trimestri** risulta **complessivamente pari o inferiore a euro 250**, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato **entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al III° trimestre** (ossia entro il 30 novembre).



L'art. 3, commi 4 e 5, D.L. n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni", con riferimento alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha innalzato la predetta soglia pari ad € 250 fino ad € 5.000.

I controlli dell'Agenzia delle Entrate

Come noto, così come disposto dall'art. 12-novies. D.L. n. 34/2019, c.d. "Decreto crescita", l'**Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare**, con procedure automatizzate, la **corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**; laddove rilevi che non sia stata apposta tale annotazione, **può integrare le fatture** stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione, sul Sistema di Interscambio

L'**Agenzia rende poi noto a ciascun soggetto passivo IVA** (all'interno dell'area riservata) **sia l'imposta dovuta**, in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, **sia il maggior tributo**, calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

L'integrazione dell'importo da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il **Decreto MEF 4 dicembre 2020** (art. 1, comma 1, secondo periodo), sulla base di quanto previsto dall'art. 12-novies, D.L. n. 34/2019, ha disposto l'**integrazione**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche che **non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Inoltre, il medesimo Decreto (art. 2) ha previsto che qualora l'Agenzia delle Entrate rilevi il **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo comunichi al contribuente**, con modalità telematiche, **l'ammontare dell'imposta**, della **sanzione amministrativa** e degli **interessi** dovuti.

Successivamente, con **Provvedimento 4 febbraio 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito:

- le **specifiche tecniche** per l'effettuazione delle **integrazioni** delle fatture elettroniche inviate tramite SDI per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- le **modalità telematiche** per l'**invio delle comunicazioni**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in caso di **omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta**.

In pratica, l'Agenzia delle Entrate, così come disposto dal Provvedimento 4 febbraio 2021, **elabora, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento**, le fatture elettroniche trasmesse a SDI, per verificare se, su tali fatture, è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Da tale elaborazione, vengono definiti due elenchi (A e B), **consultabili dal portale "Fatture e Corrispettivi"** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; in particolare si tratta:

- dell'**Elenco A (non modificabile)**, contenente le informazioni delle fatture elettroniche **correttamente assoggettate al bollo** (campo "Bollo virtuale" compilato con Sì);
- dell'**Elenco B (modificabile)**, contenente le informazioni delle fatture elettroniche che **non riportano l'assoggettamento al bollo**, ma per le quali l'imposta è dovuta.



L'Elenco B può essere modificato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro il 10 settembre per le fatture relative al II° trimestre)**.

In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato, le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si considerano confermate.

| Periodo emissione fatture | Termine pubblicazione Elenchi | Termine di modifica/conferma dell'Elenco B |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| I° trimestre | 15 aprile | 30 aprile |
| II° trimestre | 15 luglio | 10 settembre |
| III° trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre |
| IV° trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio |

Elenco A (non modificabile)

Come indicato nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento 4 febbraio 2021, l'**Elenco A** contiene gli **elementi identificativi delle fatture elettroniche** ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, **nelle quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo** (tag "BolloVirtuale" valorizzato con "SI").



Nell'Elenco A sono rese disponibili le **autofatture** con **Tipo Documento "TD20"**, emesse dall'acquirente/committente per la regolarizzazione/integrazione di cui all'art. 6 commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 e all'art. 46, comma 5, D.L. n. 331/93, che riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

In data **29 marzo 2023** l'Agenzia ha **aggiornato** le **specifiche tecniche** includendo nell'Elenco A anche le fatture con **Tipo Documento "TD16"** (Integrazione fattura reverse charge interno) che riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

Elenco B (modificabile)

Nell'elenco B **rientrano** le fatture che soddisfano **tutte** le seguenti **condizioni**:

- somma degli importi delle operazioni "senza IVA" **maggiore di 77,47 euro**;
- valorizzazione del campo "**Natura**" con uno dei seguenti codici:
 - **N2.1** e **N2.2** (operazioni non soggette ad IVA);
 - **N3.5** e **N3.6** (operazioni non imponibili IVA);
 - **N4** (operazioni esenti IVA);
- **assenza dell'indicazione** della codifica prevista per i casi di **non assoggettamento all'imposta di bollo** (è possibile solo nella fattura ordinaria). Al fine di segnalare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate, nel campo "**Tipo dato**" presente nel **blocco "Altri dati gestionali"** va riportato uno dei seguenti valori:
 - "**NB1**", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
 - "**NB2**", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
 - "**NB3**", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.



Come evidenziato nella guida dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che tale campo è presente soltanto nel tracciato della fattura ordinaria, al ricorrere di tali fattispecie è preferibile utilizzare tali fatture.

Sono invece **escluse** dall'Elenco B le fatture:

- con i seguenti **Tipo Documento**:
 - "**TD16**" - integrazione fattura reverse charge interno;
 - "**TD17**" - integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
 - "**TD18**" - integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- "TD19" - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72;
 - "TD28" - acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea);
- nelle quali il **campo "Regime fiscale"** contiene uno dei seguenti valori:
- "RF05" - vendita sali e tabacchi (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF06" - commercio di fiammiferi (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF07" - editoria (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF08" - gestione servizi di telefonia pubblica (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF09" - rivendita documenti di trasporto pubblico e sosta (ex art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF10" - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa, D.P.R. n. 640/72 (ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/72);
 - "RF11" - agenzie viaggi e turismo (ex art. 74-ter, DPR n. 633/72).
 - verso operatori esteri, nelle quali nel **campo "Codice Destinatario"** è riportato il **codice "XXXXXXX"**.

Comunicazione dell'importo dovuto

Entro il **giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre** di riferimento (20 settembre per le fatture emesse nel II° trimestre) l'Agenzia delle Entrate **comunica l'ammontare dell'imposta dovuta** per le fatture transitate da SDI nel trimestre.

| Periodo emissione fatture | Termine di comunicazione dell'importo dovuto |
|---------------------------|--|
| I° trimestre | 15 maggio |
| II° trimestre | 20 settembre |
| III° trimestre | 15 novembre |
| IV° trimestre | 15 febbraio |

Versamento dell'imposta di bollo

Fermo restando il termine dell'**ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento** per il I°/III°/IV° trimestre (ossia rispettivamente entro il 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio) e dell'**ultimo giorno del terzo mese successivo per il II° trimestre** (ossia entro il 30 settembre), **dal 2023** è previsto che, se l'imposta dovuta per il I°/II° trimestre è pari o inferiore a € 5.000, il versamento può essere effettuato **entro il termine previsto per il II°/III° trimestre**.

In altre parole:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del **I° trimestre non supera 5.000 euro**, l'imposta **potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il II° trimestre entro il 30 settembre**;
- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro**, il pagamento **potrà avvenire insieme all'imposta dovuta per il III° trimestre entro il 30 novembre**.

| Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine di versamento |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I° trimestre | > di 5.000 euro | 31 maggio |
| | <= di 5.000 euro | 30 settembre |
| II° trimestre | > di 5.000 euro | 30 settembre |
| I° e II° trimestre | <= di 5.000 euro | 30 novembre |
| III° trimestre | qualsiasi importo | 30 novembre |
| IV° trimestre | qualsiasi importo | 28 febbraio |

Il versamento può essere effettuato con il **Mod. F24** ovvero tramite l'**apposito servizio** messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con **addebito diretto sul c/c**.

Nel **Mod. F24** vanno utilizzati i seguenti **codici tributo**:

- **2521** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre";
- **2522** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre";
- **2523** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre";
- **2524** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre".

Nel caso in cui il **versamento riguardi più trimestri** (in quanto l'importo dovuto è risultato non superiore a € 5.000), il versamento va effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed evidenziando il corrispondente codice tributo.

In caso di **regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento**, per sanzioni e interessi vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- **2525** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI";
- **2526** denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI".

Comunicazioni in caso di omesso, carente o tardivo versamento

In caso di **omesso** o **carente versamento** dell'imposta di bollo o **tardivo versamento** rispetto alla scadenza, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una **comunicazione telematica** all'indirizzo di **posta elettronica certificata** presente nell'elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l'importo dovuto per:

- l'imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad un terzo;
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario della comunicazione o il suo intermediario, possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia delle Entrate.